


COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI ECONOMICI

(Revisione ultima _ 20181211)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

1. Il Comune di Castiglione del Lago, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento nel territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di solidarietà, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.
2. Il Comune sostiene e valorizza le forme associative secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente.

Art. 2

Oggetto

1. In attuazione del disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e in applicazione dell'art. 32 dello statuto comunale, il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, ambientale, di promozione del territorio, svolte da persone, enti pubblici o privati e organismi associativi che, di norma, hanno sede e operano nel territorio comunale.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi, comunque denominati, previsti o dovuti in base a leggi statali, regionali o disciplinati da specifici atti comunali;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati nell'esercizio di funzioni delegate o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - c) ai contributi, comunque denominati, previsti o dovuti in favore di enti o associazioni di cui il Comune è socio o comunque parte e a causa di tale partecipazione;
 - d) ai contributi erogati per interventi di natura socio-assistenziale;
 - e) alle somme previste per la gestione di servizi e interventi comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base di specifiche convenzioni o accordi di collaborazione;
 - f) ai contributi, comunque denominati, previsti in favore delle istituzioni scolastiche, a sostegno di specifiche attività o, in generale, per il sostegno al diritto allo studio o comunque previsti nei confronti di terzi soggetti per iniziative o attività da svolgersi in favore degli alunni o delle istituzioni scolastiche medesime;
 - g) ai contributi e agli altri vantaggi economici concessi in relazione a rapporti convenzionali o concessori o ad accordi di collaborazione formalizzati con soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - h) alle somme, comunque qualificate, erogate a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti negoziali, convenzioni o accordi di collaborazione.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per patrocinio: l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, senza l'assunzione di alcun onere per il Comune;
- b) per agevolazione economica: prestazione gratuita di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale e, in generale, agevolazione economica che non si concreta nella erogazione di una somma di denaro. L'uso ricorrente può essere disciplinato con specifici accordi di collaborazione nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento. L'agevolazione economica deve essere quantificata, per la corretta imputazione nel bilancio del Comune;
- c) per contributo economico ordinario: somma di denaro erogata a sostegno dell'attività ordinaria esercitata dal soggetto richiedente, anche se relativa a manifestazioni ed eventi duraturi e ricorrenti nel tempo;
- d) per contributo economico straordinario: somma di denaro erogata a sostegno di singoli interventi, iniziative, manifestazioni o eventi, a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale.

Art. 4

Beneficiari

1. Il patrocinio può essere concesso ad associazioni e fondazioni, istituzioni pubbliche e private, istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti pubblici, privati, ecclesiastici o religiosi, associazioni non riconosciute e comitati, soggetti pubblici e privati, anche se con sede e operanti fuori dal territorio del Comune di Castiglione del Lago, per attività non a scopo di lucro.
2. Le agevolazioni economiche possono essere concesse ad associazioni e fondazioni, istituzioni pubbliche e private, istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti pubblici, privati, ecclesiastici o religiosi, associazioni non riconosciute e comitati, soggetti pubblici e privati, iscritte in appositi albi con sede e operanti sul territorio del Comune di Castiglione del Lago, per attività non a scopo di lucro.
3. I contributi economici, ordinari o straordinari, possono essere concessi alle associazioni iscritte all'Albo comunale o regionale delle associazioni, nel rispetto di tutte le condizioni e modalità previste nel presente regolamento.
4. Qualora vengano proposte iniziative che rivestano particolare valore di ordine culturale, sociale e artistico, le agevolazioni e i contributi di cui ai precedenti commi 2, e 3 possono essere concessi a soggetti della stessa natura giuridica di quelli indicati ai medesimi commi, anche se con sede od operanti al di fuori del territorio comunale, iscritti in albi, motivando adeguatamente il provvedimento finale.
5. Non possono beneficiare di contributi, ordinari o straordinari, patrocini o altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali.

TITOLO II

PATROCINIO

Art. 5

Patrocinio

1. Il patrocinio è l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive e per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo,

ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale e si manifesta con la facoltà data al richiedente di utilizzare lo stemma del Comune.

2. La concessione del solo patrocinio non comporta in alcun caso oneri e assunzione di spese, né concessione di contributi economici da parte dell'Amministrazione comunale. Può comportare riduzione di tariffe o tasse, qualora previsto nei regolamenti comunali sull'occupazione suolo pubblico e sui diritti sulle pubbliche affissioni. In questo caso, va dato debito conto nell'atto di concessione del patrocinio della riduzione di entrata per il bilancio comunale.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

4. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di agevolazioni e vantaggi economici, qualora concorrano i requisiti previsti dal presente regolamento.

5. La concessione del patrocinio compete alla Giunta comunale.

Art. 6

Modalità di richiesta

1. I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata da:

a) descrizione dell'iniziativa;

b) programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione.

2. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione mancante.

3. Il provvedimento concessorio sarà emanato dalla Giunta comunale entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento, di cui al comma precedente.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Art. 7

Tipologie di agevolazioni

1. L'Amministrazione Comunale può intervenire per concedere, a titolo gratuito o a prezzo agevolato:

a) l'utilizzo di impianti o attrezzature varie di proprietà comunale, necessari per la realizzazione dell'iniziativa (palco, transenne, ecc.);

b) l'utilizzo di spazi, locali, strutture di proprietà del Comune, per i quali è prevista una tariffa;

c) la vigilanza esterna, attraverso il personale della Polizia Locale;

d) i servizi del personale del cantiere comunale, con relativi mezzi d'opera.

Art. 8

Modalità per la concessione di agevolazioni

1. Nell'istanza devono essere dettagliatamente indicati i mezzi, le attrezzature, i locali e quanto altro richiesto.

2. Le agevolazioni economiche possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per il sostegno di eventi e iniziative di soggetti terzi di cui sia riconosciuto il valore pubblico e siano coerenti con gli indirizzi approvati annualmente dall'Amministrazione come risultano dai documenti annuali di

programmazione o che facciano parte del programma di mandato dell'Amministrazione comunale o che, comunque, rientrino nei compiti, funzioni e finalità istituzionali del Comune, nell'interesse della collettività amministrata, alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118 della Costituzione.

3. Le agevolazioni possono essere richieste in qualunque momento dell'anno, purché con almeno 60 giorni di anticipo rispetto all'evento o all'iniziativa cui si riferiscono, per permettere la programmazione dei servizi dell'ente.

4. Le agevolazioni devono essere contabilizzate ai valori correnti nell'atto di concessione.

TITOLO III CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 9

Criteri

1. Al fine di conseguire le finalità previste dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Castiglione del Lago assegna contributi economici in favore delle associazioni iscritte all'Albo Comunale o regionale delle associazioni per l'organizzazione di iniziative, eventi o attività in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, educativo, economico, sociale, di promozione, sviluppo e valorizzazione del territorio e dell'associazionismo locale, perseguendo le seguenti finalità:

a) prevenire e recuperare tutte le forme di disagio dei ceti sociali più deboli, dai giovani, alle famiglie, ai disabili, ai malati, agli anziani;

b) promuovere e sostenere attività e iniziative rivolte all'aggiornamento culturale in ogni settore del sapere e sui temi dell'attualità, incentivando l'associazionismo e le attività di formazione musicale, corale, strumentale e bandistica;

c) rilevare, conoscere, divulgare e con-servare il patrimonio naturale, arti-stico e culturale del territorio di Castiglione del Lago, ivi compresi i personaggi, i fatti, gli avvenimenti noti e inediti della storia locale e non;

d) organizzare e sviluppare attività, manifestazioni ed eventi di carattere storico, culturale, turistico ed artistico (musicale, teatrale, cinematografico, folkloristico) di largo interesse nell'ambito del territorio comunale;

e) conservare, promuovere e sostenere l'organizzazione di attività, corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti per l'incentivazione e la diffusione della pratica sportiva, anche attraverso la partecipazione a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI o attraverso il concorso alle spese di gestione e conduzione di impiantistica per lo svolgimento di attività sportive;

f) intervenire con azioni e impegni operativi concreti in particolari situazioni di gravità legate a calamità pubbliche o emergenze simili di protezione civile;

g) operare allo sviluppo e al sostegno di attività, iniziative e progetti che possano comunque avere una ricaduta positiva sul territorio di Castiglione del Lago.

2. L'eventuale mancata individuazione delle finalità elencate al precedente comma non preclude, comunque, all'Amministrazione comunale la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano giustificati da esigenze di particolare interesse per la comunità amministrata, adeguatamente motivati nel provvedimento di concessione dei benefici.

3. I contributi economici sono assegnati:

- a) privilegiando le iniziative coerenti con gli indirizzi approvati annualmente dall'Amministrazione come risultano dai documenti annuali di programmazione o che comunque facciano parte del programma di mandato dell'Amministrazione comunale;
- b) tenendo presente:
 - 1) l'utenza destinataria dell'iniziativa;
 - 2) il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale;
 - 3) gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire;
 - 4) se la stessa gode di altre forme di finanziamento;
- c) favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con gradimento della collettività;
- d) valutando l'entità della richiesta in rapporto all'interesse generale dell'attività o dell'iniziativa e alla compatibilità economica con le risorse di bilancio dell'Ente.

Art. 10

Procedura e termini per la concessione dei contributi economici ordinari

1. Ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il Comune pubblica l'avviso per l'assegnazione dei contributi economici ordinari. Tale avviso, approvato dalla Giunta comunale, individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione dell'amministrazione.
2. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel bando, a pena di esclusione, corredate da:
 - a) relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - 1) a quale categoria di persone sono rivolti i programmi;
 - 2) il periodo e la durata di svolgimento;
 - 3) la quantificazione presunta del numero dei partecipanti;
 - b) autocertificazione attestante i seguenti requisiti dei soggetti richiedenti o dei loro rappresentanti legali, presidenti e componenti degli organi di amministrazione:
 - 1) godimento dei diritti civili e politici;
 - 2) di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ;
 - 3) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Castiglione del Lago;
 - 4) di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - 5) numero di iscritti al registro soci dell'associazione e loro residenza;
 - 6) elenco delle attività svolte dall'associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
 - 7) piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - 8) dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
 - 9) numero di codice fiscale dell'associazione;
 - 10) dichiarazione che l'associazione non costituisce articolazione di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali;
 - 11) dichiarazione di non perseguire fini di lucro.
3. L'ufficio conclude l'istruttoria delle singole istanze entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, se la documentazione è completa; qualora la stessa sia incompleta, il termine viene sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione.

4. La proposta di concessione annuale dei contributi economici ordinari viene predisposta dall'ufficio competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

5. La concessione dei contributi economici ordinari è approvata dalla Giunta comunale, con proprio provvedimento.

6. Nel caso di economie rinvenienti dalla formazione della graduatoria o di maggiori disponibilità di bilancio, l'Amministrazione comunale può provvedere, in corso d'anno, all'emanazione di un secondo bando per l'erogazione di contributi economici ordinari, con le stesse caratteristiche indicate nei precedenti commi del presente articolo. A questo secondo, eventuale, bando, non possono partecipare i soggetti già utilmente collocati nella prima graduatoria.

Art. 11

Procedura e termini per la concessione dei contributi economici straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro una tantum che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:

- a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
- b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.

2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente o dal suo legale rappresentante, corredate di quanto richiesto al comma 2 del precedente art. 10, limitatamente all'iniziativa che si intende realizzare.

3. La Giunta comunale, previa istruttoria dell'ufficio competente, decide sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità del contributo.

4. Il contributo è erogato sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
- c) numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.

5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, debitamente documentate, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 12

Erogazione dei contributi economici ordinari

1. Il contributo economico ordinario è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione di rendiconto, composta dai seguenti documenti:

- a) relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
- b) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese, tutte munite di regolari giustificativi di spesa, riferite al totale delle attività associative svolte durante l'esercizio sociale di competenza, se non è stato già presentato per l'iscrizione nell'Albo comunale delle associazioni.

2. I documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere presentati, ai fini della rendicontazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.
3. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo dell'attività dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo dell'attività dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
4. In nessun caso è possibile l'erogazione di un contributo che ecceda il saldo tra le spese sostenute e le entrate ottenute per la realizzazione dell'attività.
5. In caso si accerti un'esecuzione delle attività in forma ridotta rispetto a quanto indicato nella domanda, si può rideterminare un contributo in riduzione rispetto a quello già concesso.
6. La liquidazione è disposta con provvedimento del responsabile di procedimento.
7. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo.
8. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è ammessa per le spese generali, di cancelleria e telefoniche, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, in misura non superiore al 15% del contributo concesso e comunque per un importo massimo di euro 200,00. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di esercitare il potere di verifica.

Art. 13

Erogazione dei contributi economici straordinari

1. Il contributo economico straordinario è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione di rendiconto, composta dai seguenti documenti:
 - a) relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
 - b) consuntivo delle entrate e delle spese, tutte munite di regolari giustificativi di spesa, riferite al costo totale del progetto e non solo alla parte finanziata dal Comune.
2. I documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere presentati, ai fini della rendicontazione, entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
4. In nessun caso è possibile l'erogazione di un contributo che ecceda il saldo tra le spese sostenute e le entrate ottenute per la realizzazione dell'iniziativa.
5. In caso si accerti un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta rispetto a quanto indicato nella domanda, si può rideterminare un contributo in riduzione rispetto a quello già concesso.
6. La liquidazione è disposta con provvedimento del responsabile di procedimento.
7. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo.
8. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è ammessa per le spese generali, di cancelleria e telefoniche, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, in misura non superiore al 15% del contributo concesso e comunque per un importo massimo di euro 200,00. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di esercitare il potere di verifica.

Art. 14

Voci di spesa non ammissibili

1. Non sono ammesse a contributo, ordinario o straordinario:
 - a) spese non strettamente ricollegabili all'attività o iniziativa per cui si richiede il contributo;
 - b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile;
 - c) il deficit di esercizio dell'anno precedente e accantonamenti per spese future;
 - d) pasti (pranzi, cene, buffet) che non siano strettamente inerenti all'attività o al progetto ammesso al finanziamento. I rimborsi per pasti inerenti all'attività o al progetto non potranno comunque essere superiori al 10% del contributo concesso;
 - e) attività rese a titolo di volontariato;
 - f) spese di beneficenza;
 - g) spese per feste sociali (quali, a titolo di esempio, feste di compleanno, anniversari di matrimonio, necrologi, doni, pranzi e cene sociali, ecc.);
 - h) spese per gite, viaggi, nonché altre attività che rivestono carattere ricreativo;
 - i) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque natura, tributi non versati, risarcimento di danni per responsabilità civile;
 - j) ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti o non sia supportata da adeguata documentazione.

Art. 15

Obblighi dei beneficiari

1. Le domande di patrocinio, agevolazione economica o contributo economico devono essere presentate esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali, reperibili sul sito web del Comune.
2. Il richiedente rimane sempre responsabile dell'organizzazione dell'attività o dell'iniziativa proposta, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni o permessi, comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti per la specifica attività o iniziativa.
3. La concessione di contributi economici e agevolazioni economiche comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate e per le quali sono stati ottenuti i contributi.

Art. 16

Decadenza

1. I soggetti richiedenti e assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli o si procede alle necessarie riduzioni, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) la rendicontazione delle spese non sia prodotta, sia errata o incompleta;
 - b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa;
 - c) non sia stata realizzata l'iniziativa per cui il contributo era stato concesso;
 - d) il contributo sia stato utilizzato per iniziativa diversa da quella per cui era stato concesso.
2. Nei caso di cui al comma precedente, si provvederà al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata, in tutto o in parte, o alla riduzione della somma ancora da erogare.
3. Il comune si riserva di effettuare verifiche a campione sulle attività ammesse ai benefici economici di cui al presente regolamento.
4. Qualora il soggetto richiedente sia dichiarato decaduto dal beneficio in riferimento alle condizioni di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 1, il Comune non prende in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate dallo stesso soggetto nell'anno successivo.
5. È ammessa la regolarizzazione dei documenti presentati per la rendicontazione finale.

Art. 17

Principio della tutela delle entrate in materia di contributi comunali

1. L'erogazione del contributo avviene nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento di erogazione del contributo, prima della liquidazione, verifica l'esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte del beneficiario nei confronti del Comune. Qualora sussista un debito certo e non contestato il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l'importo del contributo alla relativa entrata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Accordi di collaborazione

1. I soggetti, pubblici o privati, che svolgono nel territorio del Comune di Castiglione del Lago attività notevolmente articolate o complesse, anche durature nel tempo, nei campi e per le finalità di cui al precedente art. 9, possono richiedere all'Amministrazione comunale di formalizzare collaborazioni finalizzate al supporto della propria attività istituzionale.
2. A tal fine, il Comune, valutato l'interesse generale per la collettività amministrata e nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento, in quanto compatibili, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con i soggetti richiedenti di cui al precedente comma 1.
3. Gli accordi disciplinano gli aspetti della collaborazione con i soggetti interessati, precisando gli impegni vicendevolmente assunti.
4. Il Comune può intervenire negli accordi con ausili di carattere economico, di personale, di strutture o attrezzature, di servizi di proprietà.
5. Salvo diversa motivata disposizione, anche in relazione alla tipologia dell'attività, la durata degli accordi è compresa fra uno e tre anni, rinnovabili nel tempo.
6. Gli accordi sono approvati con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 19

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile individua il responsabile dell'unità organizzativa competente quale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
2. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse e ai presentatori delle singole istanze.

Art. 20

Pubblicità dei contributi

1. Gli atti di concessione di contributi di importo superiore a mille euro sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 21

Pubblicità del regolamento

1. Il Comune predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2019.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni eventuale norma interna disciplinante le medesime materie.